

**DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL
MERCATO CONTADINO DI SAREGO
RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

(Decreto Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007 in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

L.R. 25 luglio 2008 n. 7, come modificata dalla successiva Legge Regionale 22.1.2010, n. 3 e dalla L.R. 2 aprile 2014, n. 11.

L.R. 28 giugno 2013 n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.

Il Mercato Contadino di Sarego, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, è stato istituito con delibera n. del , in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007 in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché della L.R. 25 luglio 2008, n. 7.

Il Mercato Contadino è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio, nonché all'educazione del consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi, nell'ottica della promozione di modelli di sviluppo sostenibile.

Favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori si persegue il duplice obiettivo di una maggiore redditività per le imprese e la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza, qualità e prezzi dei prodotti.

Tramite la riduzione della catena distributiva si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati, nonché sull'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci.

Attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato si persegue l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore, maggiori conoscenze del territorio e dell'economia locale.

In particolare il Mercato Contadino del Comune di Sarego ha lo scopo di:

- a) favorire e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell'agricoltura veneta;
- b) incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi nella trasparenza del prezzo e della sua formazione e secondo un equo rapporto qualità/prezzo;
- c) assicurare al consumatore la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti delle aziende agricole ed in particolare delle aziende agricole locali garantendo qualità, freschezza e genuinità;
- d) promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari provinciali attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche tradizionali e biologiche;
- e) realizzare nell'ambito del Mercato almeno un'iniziativa annuale di valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.

Art. 1

Finalità del disciplinare

1) La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al Mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

2) In particolare il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:

- a) tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitano la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari);
- b) fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

Art. 2 **Caratteristiche del mercato**

1) Giornate e orari di svolgimento

Il Mercato Contadino si svolgerà in relazione alla stagionalità dei prodotti nella seguente modalità:

- dal 1° Ottobre al 31 Marzo con cadenza bimensile nel pomeriggio del secondo e quarto sabato di ogni mese, dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- dal 1° Aprile al 30 Settembre con cadenza settimanale nel pomeriggio di ogni sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

L'accesso all'area di mercato è consentito dalle ore 14.00, con sgombero dell'area entro le ore 20.00.

Il mercato non si svolgerà in corrispondenza delle ricorrenze religiose del 1 e 6 gennaio, del 15 agosto, dell'8, 25 e 26 dicembre.

2) Localizzazione e numero posteggi

L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata, allegato A, parte integrante del presente disciplinare, ed è localizzata in Piazza Umberto I°.

Il numero massimo di posteggi previsti è di n. 9, con possibilità di modifica con apposito provvedimento di Giunta.

Le dimensioni dei posteggi sono pari a mq 30 ciascuno (6x5) per n. 8 posteggi e di mq 25 (5x5) per n. 1 posteggio.

I banchi, gli autoservizi, le attrezzature dovranno essere collocati nello spazio assegnato ed appositamente indicato nella planimetria

3) Soggetti ammessi alla vendita

1) Premesso che per imprenditore agricolo si intende che, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, così come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001, *“E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo produttore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge”*, sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile

singoli o associati iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, i coltivatori diretti iscritti al Registro Imprese in quanto piccoli imprenditori, che pongono in vendita esclusivamente i prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs 228/2001 e gli imprenditori agricoli che svolgono le attività dell'agricoltura sociale, così come disposto dalla L.R. n. 14 del 28/06/2013 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

2) L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

3) L'azienda agricola deve avere sede aziendale nell'ambito territoriale delle provincie di Vicenza e Verona e vendere esclusivamente prodotti coltivati nelle suddette provincie. In particolare si intende dare preferenza a:

- imprese con sede nel Comune di Sarego.
- imprese con sede nei Comuni limitrofi di: Lonigo, Brendola, Montebello Vicentino, Grancona, San Germano dei Berici, Gambellara, Alonte.
- aziende situate nel raggio di 30 Km dalla sede del Mercato Contadino, ma rientranti nelle suddette provincie;
- imprese che vendono prodotti protetti da marchi di tutela (IGP, IGT, DOP, DOC, DOCG, STG, Biologico, Biodinamico, PAT, Marchio di qualità tutelato e certificato dalla Regione Veneto);
- imprese che vendono esclusivamente prodotti biologici, biodinamici o tradizionali di propria produzione;
- aziende che si differenziano per tipologie di prodotti posti in vendita;
- aziende che realizzano durante il mercato attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti del territorio di riferimento.

Art. 3

Partecipazione e assegnazione posteggi

Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al Mercato Contadino deve:

-essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.lgs. 18/5/2001 n. 228 e dell'attestato di registrazione previsto dal DDR Veneto del 05/03/2008 n. 140

-presentare al Comune apposita comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs 228/2001 con esplicita dichiarazione di accettare il presente disciplinare di vendita.

Gli imprenditori agricoli interessati alla partecipazione al Mercato Contadino devono presentare domanda presso l'ufficio protocollo del Comune compilando il modulo "Domanda di partecipazione al Mercato Contadino" scaricabile dal sito del comune stesso e presentando in allegato i documenti richiesti, come previsto dall'art. 13, comma 1 del presente disciplinare.

Ad ogni operatore in possesso dei requisiti previsti sarà rilasciata un'autorizzazione di occupazione suolo pubblico nella quale sarà indicata la metratura del posteggio, il numero di posteggio assegnato e i giorni di occupazione.

Nel caso in cui l'imprenditore agricolo assegnatario del posteggio non possa partecipare al mercato contadino nella data a lui assegnata, ne dovrà dare comunicazione almeno 15 giorni prima del giorno di mercato all'ufficio per il commercio del comune, che provvederà ad assegnarla, per quella giornata, ad un altro produttore agricolo con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel punto 2.3 del presente regolamento.

Agli imprenditori agricoli non verrà rilasciata alcuna concessione esclusiva per l'occupazione del posteggio, considerando il criterio della stagionalità dei prodotti e la volontà del Comune di dare la possibilità a quanti più imprenditori agricoli di poter portare i propri prodotti al Mercato Contadino. Nel caso in cui il numero degli imprenditori agricoli selezionati sia superiore al numero di posteggi disponibili, gli stessi verranno suddivisi rispetto al numero dei posteggi, ottenendo così il numero di turnazioni che saranno assegnate agli imprenditori di cui sopra, nelle diverse date in cui sarà tenuto il Mercato Contadino.

In ogni caso sarà riservato il 15% del numero dei posteggi del Mercato Contadino agli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del codice civile e successive modificazioni, che svolgono le attività dell'agricoltura sociale, così come disposto dalla L.R. n. 14 del 28/06/2013 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Art.4

Gestione del mercato contadino

1) L'organizzazione e gestione del Mercato Contadino è affidata al competente Ufficio SUAP del Comune. Per il controllo del Mercato il Comune di Sarego potrà avvalersi dello stesso ufficio SUAP, il quale ha la responsabilità di far osservare il presente disciplinare coadiuvato dal Corpo di Polizia Municipale, mentre la vigilanza igienico-sanitaria è affidata all'Azienda ULSS 5.

2) L'operatore di Polizia Locale addetto al controllo del Mercato annota ogni volta le presenze degli imprenditori agricoli in un apposito registro consultabile presso il Comando di Polizia Locale, nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico.

Art. 5

Prodotti agricoli in vendita

1) I prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda agricola o dall'azienda di soci imprenditori agricoli devono essere posti in vendita nel rispetto della naturale stagionalità degli stessi.

2) I prodotti agroalimentari posti in vendita, freschi o trasformati a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono derivare dalla lavorazione del fondo agricolo ed avere le seguenti caratteristiche:

a) provenire dalla propria azienda agricola, fatto salvo il principio della prevalenza di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs 228/2001, a condizione che i prodotti non aziendali provengano (esclusa ogni intermediazione commerciale) esclusivamente da altre aziende agricole singole o associate ubicate nei Comuni delle province di Vicenza e Verona, nel limite massimo per ciascuna tipologia di prodotto del 30% rispetto alla propria produzione agricola;

b) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine che dovrà essere indicato in relazione al comune di provenienza del prodotto.

c) L'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.

d) In caso di vendita promiscua lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari **DOP**, **IGP**, **IGT**, **STG**, i prodotti insigniti da marchi provenienti da agricoltura **Biologica** e **Biodinamica**, i prodotti insigniti da marchi **DOC** e **DOCG** per quanto riguarda i vini, i prodotti insigniti del marchio **PAT**, i prodotti insigniti del marchio certificato dalla Regione Veneto detto "**Marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto**" e da **marchi aziendali** di prodotto.

Art. 6
Altre attività consentite

Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- a) degustazione gratuita dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva;
- b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale.
- c) Non è ammessa attività di trasformazione e confezionamento sul posto dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 7
Modalità di vendita e norme igienico-sanitarie

1) Nell'area di mercato la vendita può avvenire utilizzando preferibilmente gazebo delle dimensioni da m 3 x 3 a m 3 x 6 con banchi di vendita omogenei per struttura e materiali utilizzati.

2) I banchi/gazebo, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- b) avere banchi di esposizione costruiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

3) La disposizione di cui al punto precedente non si applica ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

4) Gli operatori agricoli si impegnano ad adottare modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi, utilizzando materiali facilmente riciclabili. Gli imprenditori che pongono in vendita prodotti freschi dovranno privilegiare, nel rapporto con la clientela, l'uso di sacchetti di carta, di materiale a basso impatto ambientale o riciclabile.

5) Le eventuali tende e analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate dal suolo in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale di altri banchi.

6) Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui al presente art. 7 e al successivo art. 8 devono essere svolte in conformità alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 al Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento CE 853/2004 e relativi atti di recepimento, con quanto previsto dall'OMS del 03/04/2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e con l'osservanza di quanto indicato dall'Azienda ULSS 5 titolare del servizio di vigilanza igienico-sanitaria.

7) Il negozio mobile con il quale viene esercitata la vendita, deve rispettare i requisiti di cui all'OMS del 03/04/2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche". All'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

- 8) Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.
- 9) I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, nonché l'indicazione della varietà e della provenienza degli stessi. Inoltre, nel Mercato Contadino, i prezzi devono essere indicati per unità di misura con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 recante "Norme a tutela del consumatore".
- 10) L'imprenditore agricolo partecipante al Mercato Contadino si impegna alla tenuta ed all'aggiornamento di un registro dei trattamenti, ove registrare tutti gli eventuali trattamenti fitosanitari effettuati, da rendere disponibile ai controlli, e a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto.
- 11) Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio assegnato e, al termine delle operazioni di vendita, a lasciare lo stesso pulito e sgombero da ogni rifiuto.
- 12) E' vietato danneggiare la sede stradale, le piantumazioni e le aree verdi, la segnaletica, gli elementi ed impianti di arredo urbano.
- 13) In ogni caso gli operatori devono:
- a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito;
 - c) rispettare le indicazioni della Prefettura di Vicenza e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in materia di sicurezza.
- 14) Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, in conformità con le norme di inquinamento acustico, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
- 15) La superficie del singolo posteggio può essere ulteriormente ridotta, rispetto a quanto previsto all'art. 2.2 del presente Regolamento, per esigenze legate all'organizzazione e al posizionamento all'interno del mercato.
- 16) Il Comune assicura, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione del sito adibito a sede del Mercato Contadino.

Art. 8

Obblighi degli imprenditori partecipanti al mercato

- 1) Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto dal presente disciplinare, inoltre devono:
- a) esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola e le tipologie di produzione;
 - b) esibire la comunicazione di cui all'4 del D.Lgs 228/2001, su richiesta dei competenti organi di vigilanza;
 - c) proteggere il suolo occupato e l'area di ingombro con opportuni accorgimenti per evitare di imbrattare la Piazza;
 - d) osservare eventuali disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
 - e) utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici opportunamente predisposti

o da sorgenti comunque non inquinanti; ogni singola derivazione dovrà essere interamente realizzata a cura e spese dal singolo imprenditore, nel rispetto della vigente normativa in materia di impianti e di sicurezza;

f) aderire ad iniziative di promozione del Mercato riguardanti momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole, attività specifiche similari;

g) provvedere al pagamento della TOSAP, fatta salva la sospensione del pagamento della stessa a titolo incentivante per i primi sei mesi dall'inizio del mercato contadino, con possibilità di eventuale proroga;

h) presentare annualmente allo SUAP del Comune un'autocertificazione attestante i prodotti coltivati e/o gli animali allevati presso la propria azienda.

i) L'operatore, con l'uso del posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

j) Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo di effettuare verifiche sull'effettiva produzione dei prodotti ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità degli stessi.

Art. 9

Divieti

1) E' vietato esercitare il commercio in forma itinerante da parte di commercianti su aree pubbliche e di prodotti agricoli nelle aree adiacenti al mercato agricolo, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal centro dell'area adibita a mercato.

Art. 10

Compiti degli Uffici Comunali

1) L'Ufficio SUAP del Comune di Sarego ha il compito di:

a) ammettere alla vendita nell'area di mercato solamente gli imprenditori di cui agli art. 2 comma 3 del presente disciplinare;

b) vigilare con l'ausilio del Corpo di Polizia Municipale, affinché gli imprenditori partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente disciplinare;

c) pubblicizzare il mercato e patrocinare iniziative promozionali e pubblicitarie, anche in collaborazione con le organizzazioni di categoria;

d) organizzare attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento.

Art. 11

Disciplina amministrativa e controlli

1) L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

2) Le violazioni al presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e art. 16 comma 2 della L. 689/81 così come modificato dall'art. 6 bis dalla L. 125/2008 di conversione del D.L. 92/2008.

3) Coloro che operano in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, compreso il venir meno dei requisiti e condizioni che legittimano l'attività, saranno esclusi dalla partecipazione da parte del Comune.

Art. 12

Cause di estromissione dal mercato e revoca dell'autorizzazione

- 1) La violazione di una o più delle disposizioni del Disciplinare del Mercato Contadino ripetuta per più di due volte nell'arco di un anno solare o l'assenza dal Mercato Contadino non giustificata per n. 3 edizioni nell'arco dell'anno solare comportano l'estromissione dell'operatore dal Mercato stesso.
- 2) Gravi e persistenti violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente Disciplinare, commesse dal soggetto autorizzato allo svolgimento del Mercato Contadino, comportano la revoca dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto del presente Disciplinare.

Art. 13

Procedure per l'attivazione del Mercato Contadino di Sarego (VI)

1) Adesione di partecipazione

Lo SUAP, successivamente all'approvazione del presente disciplinare, dispone la pubblicazione, ai sensi di legge, di un Avviso di partecipazione rivolto agli imprenditori agricoli che siano interessati ad aderire all'iniziativa del Mercato Contadino proposta dal Comune. Gli imprenditori agricoli interessati propongono la propria adesione attraverso la presentazione del modulo di "Domanda di partecipazione", con la documentazione richiesta in allegato, entro 45 giorni dalla pubblicazione all'albo dell'avviso di partecipazione.

2) Procedura di selezione

L'Ufficio SUAP, in collaborazione con i rappresentanti di garanzia di cui all'art. 4 comma 1 del Disciplinare del Mercato Contadino, dopo aver verificato la documentazione e la sussistenza dei requisiti richiesti, provvede all'ammissione delle aziende ritenute idonee e alla formulazione di una lista dei partecipanti ammessi, basata sui criteri di precedenza di cui all'art. 2.3 del presente Disciplinare, elencando le aziende che parteciperanno al mercato, e provvede alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Si precisa inoltre che, per sopravvenuta disponibilità di nuovi spazi o a seguito del ritiro dei partecipanti, l'ufficio SUAP, sentiti i rappresentanti di garanzia, potrà aprire le procedure per un nuovo avviso di selezione per riempire gli spazi mancanti.